

**C O M U N E**  
**di**  
**G E R M A G N O**  
Provincia del V.C.O.

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 7</b>	
<input type="checkbox"/> Soggetta invio ai Capigruppo consiliari	

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

OGGETTO: Assegnazione di locale d'immobile di proprietà comunale ad Associazione Circolo di Germagno.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore 19.20 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

N. d'ord.		Presente	Assente
<b>1</b>	<b>PIZZI Sebastiano</b> Sindaco	X	
<b>2</b>	<b>DE GIORGIS Adriano Alfonso</b> Assessore	X	
<b>3</b>	<b>VITTONI Fabrizio</b> Assessore	X	
	Totale	<b>3</b>	<b>0</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr.ssa VECA Nella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIZZI Sebastiano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## La Giunta Comunale

Dato atto che in data 21 dicembre 2015 è stato assunta al ns. nr. di protocollo 1971 una richiesta pervenuta dall'Associazione "Circolo di Germagno" volta ad ottenere l'assegnazione in comodato d'uso gratuito il locale di proprietà comunale sito al primo piano dell'immobile in Via Monsignor Rocco Maria Mancini, n°7, fino ad oggi utilizzato dall'Associazione Pro Loco di Germagno, al fine di una più funzionale fruizione degli spazi, garantendo comunque l'uso condiviso della sala alle Associazioni di Germagno, alla bisogna per esigenze di incontri e riunioni;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione collaborare e agevolare le associazioni operanti nei settori sociali e del volontariato e nell'attività culturale aventi riflesso sulla comunità locale sia in termini di aggregazione, sia in termini di contenimento di determinati fattori di disagio sociale;

Visti:

- l'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'articolo 12 della L. 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Ritenuto di stipulare una convenzione per il comodato d'uso nei seguenti termini:

- a) l'oggetto del contratto è la concessione in uso del locale del locale dell'immobile in Via Monsignor Rocco Maria Mancini, n°7 individuato al foglio 83 particella 144 subalterno 1 del catasto urbano;
- b) la finalità è quella di promuovere e sostenere l'attività della predetta associazione in modo da valorizzare, in base alla sussidiarietà, il ruolo e la funzione di forme aggregative primarie che siano in grado di svolgere le fondamentali funzioni di servizio alla persona e alle famiglie;
- c) contenuti degli obblighi sono indicati nello schema di contratto di comodato allegato alla presente determinazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio ex art. 49 T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per la concessione in uso del locale del locale dell'immobile in Via Monsignor Rocco Maria Mancini, n°7 individuato al foglio 83 particella 144 subalterno 1 del catasto urbano all'Associazione "Circolo di Germagno", che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di provvedere ad aggiornare anche con l'inserimento di questa convenzione il Regolamento di utilizzo della sala della comunità vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to PIZZI Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella

### COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPI CONSILIARI

(Art. 125 - comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29.03.2016 giorno di pubblicazione ai Capi Gruppo consiliari.

Germagno, li 29.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 - 1° comma - D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29.03.2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 29.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lg.vo 18/08/2000, . 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li 29.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Germagno, li 29.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella

### PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità Contabile hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Germagno, li 29.03.2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
f.to PIZZI Sebastiano

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE  
DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ASSOCIAZIONE CIRCOLO DI GERMAGNO

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di .....

TRA

Il COMUNE DI GERMAGNO rappresentato dal Sindaco PIZZI SEBASTIANO nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune stesso, con sede in via Piazza della Chiesa, 4 a Germagno - C. Fisc. 00436330039 di seguito individuato anche come "Comune"

E

L'Associazione "CIRCOLO DI GERMAGNO" rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. BIANCHI ALBERTO, con sede in via Mons. Rocco Maria Mancini, 7 a Germagno - C. Fisc. 93027240030, di seguito individuata come "Associazione"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Sindaco Sebastiano Pizzi, nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di Germagno concede all'Associazione "Circolo di Germagno" l'uso del locale comunale posto in via Monsignor Rocco Maria Mancini al primo piano, per il periodo 01.04.2016 - 31.03.2021 alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

L'utilizzo del locale è a titolo esclusivo, con riferimento al periodo 01.04.2016 - 31.03.2021.

Il contratto ha pertanto durata d'anni espressamente rinnovabile di uguale periodo salvo la richiesta di risoluzione della convenzione previo preavviso di due mesi.

Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi con 2 mesi d'anticipo.

Il Comune ha inoltre facoltà di recesso immediato senza preavviso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui siano adottati provvedimenti dai quali derivi, direttamente o per effetto di legge, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico dell'associazione o delle persone aventi la rappresentanza;
- b) nel caso di reiterate violazioni di provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale o da altra autorità amministrativa sotto il profilo della sicurezza, della sanità, dell'igiene;
- c) per sopravvenuto imprevedibile e grave interesse pubblico.

Art. 3

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Le parti si danno reciprocamente atto che i locali costituiscono uno spazio comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detti locali.

L'Associazione si fa inoltre carico delle utenze relative al riscaldamento, nonché della pulizia e degli interventi di manutenzione ordinaria, spettando invece al Comune l'utenza elettrica e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Rispetto a quanto previsto dai commi precedenti, in particolare, il Comune si obbliga a:

- a) consegnare i locali e relativi arredi di cui all'oggetto;
- b) a garantire il pacifico godimento dell'immobile, ferma restando ogni competenza ad adottare, per esclusivi motivi di interesse collettivo e per dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, al decoro, all'igiene e alla sanità;
- c) a fornire il servizio di energia elettrica;
- d) a mettere a disposizione i servizi igienici presenti nell'edificio.

Il Comune è esonerato, per espressa volontà delle parti, a garantire eventuali vizi o difetti visibili e non delle cose oggetto del presente atto.

L'Associazione ha i seguenti obblighi:

- a) di prendere l'immobile in consegna e di adibirli agli usi conformi alle finalità del presente contratto;
- b) a fare utilizzo del locale e dell'arredo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) di prendere in consegna il locale ed il relativo arredo accettandolo senza riserve;
- d) di impegnarsi mantenere nel proprio statuto associativo l'assenza di finalità di lucro;
- e) di segnalare tempestivamente ogni situazione che richieda una pronta riparazione da parte del concedente e, in caso d'urgenza, di adoperarsi per evitare l'aggravamento d'eventuali danni o pericoli di danno;
- f) di non concedere o delegare ad altri soggetti l'utilizzo del locale
- g) di concedere l'utilizzo del locale alle Associazioni presenti nel comune di Germagno (Associazione Pro Loco, Alpini, AIB) per esigenze di incontri e riunioni.

Art. 4

In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione, al Comune è dovuto quale canone d'uso la somma di € 200,00 annuali comprensivi del consumo dell'utenza elettrica. Il versamento della somma potrà essere versato in due rate di € 100,00 entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 C.C., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

È proibito all'Associazione, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri.

Art. 6

L'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. La stessa Associazione esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

Art. 7

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti nelle forme e nelle modalità di utilizzo dei locali, come indicato nella presente convenzione.

Ugualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto di locazione e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno un mese all'Associazione.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 8

L'inadempienza da parte dell'Associazione alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

Ove il Comune dovesse consentire l'uso dei locali ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l'attività di quelli già convenzionati, ai quali l'Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione.

Art. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data e firma: .....

Il Responsabile del Servizio .....

Il Legale Rappresentante .....